



COMUNE DI APRILIA
SETTORE III – UFFICIO DI PIANO



**REGOLAMENTO DISTRETTUALE SUI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL
DISTRETTO LT1 E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN ATTUAZIONE DEGLI ART.
55 - 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 15.07.2022

INDICE

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 OBIETTIVI DELLA COLLABORAZIONE	3
Art. 2 RICHIAMI LEGISLATIVI	3
Art. 3 GLOSSARIO	3
PARTE SECONDA - LA CO-PROGRAMMAZIONE.....	4
Art. 4 LA CO-PROGRAMMAZIONE	4
Art. 5 LA CO- PROGRAMMAZIONE: LE FASI	4
Art. 6 LA CO-PROGRAMMAZIONE: MISURE DI TRASPARENZA E PUBBLICITA’	5
PARTE TERZA - LA CO-PROGETTAZIONE.....	6
Art. 7 LA CO-PROGETTAZIONE: FINALITA’ ED AMBITO	6
Art. 8 LA CO-PROGETTAZIONE: LE FASI.....	6
Art. 9 LA CO-PROGETTAZIONE: LA CONVENZIONE.....	7
Art. 10 LA CO-PROGETTAZIONE: MISURE DI TRASPARENZA E PUBBLICITA’	8
PARTE QUARTA – L’ACCREDITAMENTO	8
Art. 11 L’ACCREDITAMENTO: FINALITA’ E AMBITO	8
Art. 12 L’ACCREDITAMENTO: LE FASI.....	9
Art. 13 L’ACCREDITAMENTO: AVVISO E CONVENZIONE	9
Art. 14 L’ACCREDITAMENTO: MISURE DI TRASPARENZA E PUBBLICITA’	9
PARTE QUINTA– IL CONVENZIONAMENTO ART. 56.....	10
Art. 15 – LA CONVENZIONE PER ATTIVITÀ O SERVIZI SOCIALI: FINALITÀ E AMBITO..	10
Art. 16 – LA CONVENZIONE PER ATTIVITÀ O SERVIZI SOCIALI: FASI.....	11
Art. 17 – LA CONVENZIONE PER ATTIVITÀ O SERVIZI SOCIALI: AVVISO E CONVEZIONE.....	11
Art. 18 – LA CONVENZIONE PER ATTIVITÀ O SERVIZI SOCIALI: RIMBORSI.....	11
Art. 19 – LA CONVENZIONE PER ATTIVITÀ O SERVIZI SOCIALI: MISURE DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ.....	12
PARTE SESTA – DISPOSIZIONI FINALI	12
Art. 20 NORME FINALI.....	12
Art. 21 – DISCIPLINA DEI CONFLITTI DI INTERESSE	12
Art. 22 - DISCIPLINA APPLICABILE E NORMA DI RINVIO.....	13

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OBIETTIVI DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 118, quarto comma, della carta costituzionale, promuove la collaborazione tra il Distretto LT1 (composto dai Comuni di: Aprilia, capofila di Ambito, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima) ed il Terzo settore, per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

Gli Enti del Terzo settore (*di seguito ETS*), nel decidere liberamente di collaborare con il Distretto all'individuazione degli obiettivi di sviluppo sociale, economico e ambientale del territorio e alla loro realizzazione, accettano di condividere gli stessi principi.

Il Regolamento intende dare certezza ai procedimenti amministrativi, nella tutela delle parti e dei responsabili del procedimento, prevedendo alcune disposizioni esecutive in presenza delle condizioni previste dagli art. 55 - 56 e 70 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii (*di seguito CTS*).

Art. 2 RICHIAMI LEGISLATIVI

Il presente regolamento è definito nel rispetto delle seguenti norme:

- Legge 7 agosto 1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.P.C.M. 30 marzo 2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. "Codice del Terzo Settore" e decreti attuativi dello stesso".
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore".

Art. 3 GLOSSARIO

ACCREDITAMENTO

L'accreditamento è una declinazione della co-progettazione disciplinata dal quarto comma dell'art. 55 CTS, di seguito riportato: "4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner";

CO-PROGRAMMAZIONE

La co-programmazione è una modalità/opportunità di programmazione della pubblica amministrazione, la quale, nel percorso di individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, assicura il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore.

La co-programmazione può interessare tutte le materie di cui all'art. 5 del CTS, in assenza di corrispettivi economici ai partecipanti.

Il Distretto, rispetto agli interventi da porre in essere, può anche attivare la co-programmazione nel percorso di programmazione del Piano di zona.

CO-PROGETTAZIONE

La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da

realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.

CONVENZIONE

La convenzione ex art. 119 del D.lgs. 267/2000, è un accordo tra due o più soggetti con il quale gli stessi regolano questioni di interesse comune. Presupposto per la sua efficacia è il consenso di tutte le parti.

In questo regolamento si fa riferimento esclusivamente alle convenzioni tra il Comune di Aprilia in qualità di ente capofila del Distretto LT1 ed Enti del terzo settore, nel perseguimento del pubblico interesse. Oggetto della convenzione è il progetto o l'intervento, frutto della co-progettazione o della negoziazione, e la sua realizzazione.

PARTE SECONDA - LA CO-PROGRAMMAZIONE

Art. 4 LA CO-PROGRAMMAZIONE

L'istituto della co-programmazione è disciplinato dal secondo comma dell'art. 55 CTS di seguito riportato: *“2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili”*.

Il Distretto LT1 promuove la più ampia partecipazione al percorso di programmazione, coinvolgendo, qualora opportuno, tutti gli Enti del terzo settore, iscritti negli appositi registri e operanti sul territorio.

L'Ufficio di Piano, valuta quali servizi ed interventi ritenga opportuno e vantaggioso per la comunità assicurare attraverso rapporti di collaborazione con il Terzo settore, in luogo di una gestione diretta o affidata al mercato.

Durante il procedimento di co-programmazione sono scambiate valutazioni sui bisogni della popolazione e del territorio, sul grado di soddisfazione dei servizi e degli interventi, sul miglioramento possibile, sull'opportunità di innovare la progettazione degli stessi.

Nella valutazione vengono presi in considerazione i bisogni da soddisfare, gli obiettivi concreti da realizzare, la ricaduta delle attività sul contesto socio – economico, le caratteristiche organizzative, le esperienze e il radicamento sociale che auspicabilmente dovrebbero avere i soggetti attuatori per poter raggiungere i risultati, il crono programma atteso, le risorse disponibili e le condizioni di sostenibilità.

La co- programmazione è volta a ricercare sinergie tra il Distretto e il terzo settore, affinché dalla collaborazione e dalla condivisione dei valori e delle responsabilità, oltre alla produzione dei servizi e degli interventi, venga garantito l'empowerment della comunità e una maggiore cura e tutela delle persone e dei beni comuni.

L'esito della valutazione, nel rispetto delle prerogative degli enti locali e della disciplina in materia di conflitti di interesse, consiste nella programmazione partecipata, con proiezione triennale, dei servizi ed interventi. La programmazione può essere aggiornata annualmente, in relazione a nuove esigenze o all'esito delle esperienze di collaborazione.

Il percorso di co-programmazione, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel bilancio di previsione vigente, si conclude con un atto del Dirigente del III Settore assunto sulla base di una relazione finale del Responsabile contenente i verbali delle sessioni istruttorie svolte e l'esito degli incontri.

Art. 5 LA CO- PROGRAMMAZIONE: LE FASI

La co-programmazione è un procedimento amministrativo articolato nelle seguenti fasi:

a) iniziativa, che si sostanzia nell'atto con il quale si dà avvio al procedimento (eventualmente in accoglimento dell'istanza di parte);

- b) nomina di un Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e della eventuale disciplina regionale in materia di procedimento amministrativo;
- c) pubblicazione di un Avviso;
- d) svolgimento dell'attività istruttoria;
- e) conclusione del procedimento.

L'attività di co-programmazione può essere articolata dal responsabile del procedimento in più sessioni, viene debitamente verbalizzata. Il verbale dà conto dell'eventuale proposta unitaria e condivisa o, in alternativa, delle diverse posizioni e proposte formulate dai partecipanti al procedimento istruttorio.

Il procedimento si conclude con atto del Dirigente del Comune capofila contenente la documentazione eventualmente prodotta nelle sessioni istruttorie dagli ETS partecipanti, unitamente ad una relazione del responsabile del procedimento, in ordine allo svolgimento dell'attività di co-programmazione ed ai relativi esiti raggiunti.

L'atto, con cui si conclude l'istruttoria, può coincidere con la determinazione assunta in ordine alle attività ed alle azioni ritenute funzionali alla cura dei bisogni individuati nel corso della co-programmazione.

In ragione delle finalità del presente Regolamento, costituisce buona pratica pubblicare un Avviso, contenente i seguenti elementi minimi:

- a) oggetto del procedimento di co-programmazione;
- b) requisiti dei partecipanti;
- c) modalità di presentazione della domanda di partecipazione e relative dichiarazioni, inclusa espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate;
- d) tempi e modalità di svolgimento del procedimento;
- e) conclusione del procedimento;
- f) regime di pubblicità e trasparenza.

Art. 6 LA CO-PROGRAMMAZIONE: MISURE DI TRASPARENZA E PUBBLICITA'

Il procedimento di co-programmazione (art. 55, comma 2 CTS) si sviluppa nelle fasi riportate nei seguenti punti e di seguito indicate al fine di ricavare i corrispondenti obblighi di trasparenza e di pubblicità:

- a) indicazione del procedimento mediante determina assunta dal competente soggetto della P.A. "procedente", con la quale sono approvate le bozze degli atti della procedura e viene nominato il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- b) pubblicazione degli atti della procedura (di norma, avviso, eventuale modello di domanda di partecipazione e relative autodichiarazioni degli ETS, eventuale documento preliminare della P.A.);
- c) atto di nomina del seggio – dopo la scadenza del termine stabilito nell'avviso per la ricezione delle domande di partecipazione da parte degli ETS – per i lavori di verifica delle domande medesime;
- d) verbali delle operazioni di verifica delle domande di partecipazione;
- e) elenco degli ETS ammessi e di quelli non ammessi al tavolo di co-programmazione;
- f) verbali dei tavoli di co-programmazione;
- g) documento finale di sintesi dei lavori del tavolo di co - programmazione, di competenza del responsabile del procedimento, e, quali eventuali allegati, dei documenti e dei contributi, versati nell'ambito del procedimento sia dagli ETS partecipanti, che – eventualmente – dagli altri soggetti ed enti pubblici intervenuti al procedimento medesimo.

Gli atti ed i provvedimenti sopra richiamati, in applicazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013:

- a) devono essere pubblicati ai sensi dell'art. 23, trattandosi di "provvedimenti amministrativi", e nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 69/2009;
- b) la pubblicazione deve avvenire "tempestivamente", ai sensi dell'art. 8;
- c) la pubblicazione e, correlativamente, la libera accessibilità, ai sensi dell'art. 5, opera fatte salve documentate ragioni di esclusione e limitazioni indicate dall'art. 5-bis, avendo a particolare

riferimento i destinatari del procedimento;

d) laddove, nell'ambito del procedimento, si faccia riferimento a beni immobili di proprietà della P.A. "precedente", l'obbligo di pubblicazione trova fonte anche nell'art. 30 del d.lgs. n. 33/2013.

PARTE TERZA - LA CO-PROGETTAZIONE

Art. 7 LA CO-PROGETTAZIONE: FINALITA' ED AMBITO

L'istituto della co-progettazione è disciplinato dal terzo comma dell'art. 55 CTS, di seguito riportato: "3. *La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione (...)*". "La co-progettazione è modalità ordinaria di esercizio dell'azione amministrativa, non più limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato (...)"

L'attivazione della co-progettazione dovrebbe essere la conseguenza dell'attivazione della co-programmazione di cui alla seconda parte del regolamento, quale esito *naturale*.

Laddove, inoltre, il procedimento di co-progettazione sia finalizzato all'attuazione di un progetto innovativo e/o sperimentale, l'avviso, ma in generale tutte le fasi del procedimento, dovranno indicare e dar conto dei risultati attesi e di quelli conseguiti ad esito della collaborazione.

Art. 8 LA CO-PROGETTAZIONE: LE FASI

La co-progettazione è un procedimento amministrativo articolato nelle seguenti fasi:

- a) avvio del procedimento con atto del dirigente della PA, anche su iniziativa degli ETS e a seguito dell'attività di co-programmazione;
- b) pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
- c) svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
- d) conclusione della procedura ad evidenza pubblica
- e) sottoscrizione della convenzione.

Il Comune di Aprilia, in attuazione degli indirizzi maturati in seno alla programmazione, con apposito atto contenente il Codice Unico di Progetto (CUP) e la nomina del Responsabile competente, indice il procedimento con il quale attivi percorsi di co-progettazione dei servizi e degli interventi facendo ricorso a specifici avvisi pubblici, anche periodici, oppure all'elenco generale degli ETS.

L'avviso dovrà contenere i seguenti elementi: finalità, oggetto, durata del partenariato, il quadro progettuale ed economico, requisiti di partecipazione e cause di esclusione, fasi del procedimento e modalità di svolgimento ed infine i criteri di valutazione delle proposte.

All'avviso, inoltre, vanno allegati i seguenti documenti: modello di domanda di partecipazione, modello di proposta progettuale ed economica, documento progettuale di massima e/o progetto preliminare, schema di convenzione.

Gli Enti del Terzo settore devono avere capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione di servizi e interventi attinenti all'ambito per il quale si candidano.

Gli avvisi devono descrivere in modo chiaro il quadro progettuale ed economico di riferimento:

- a) in primis, mettendo a disposizione degli ETS, che intendano partecipare al procedimento ad evidenza pubblica, le informazioni, i dati e gli eventuali strumenti di programmazione e di pianificazione, ritenuti utili e pertinenti, in modo da consentire loro di elaborare una proposta progettuale coerente con l'azione degli enti precedenti, nonché efficace ed effettiva;
 - b) in secondo luogo, gli avvisi devono indicare l'insieme delle risorse messe a disposizione dall'amministrazione precedente ed utilizzabili nell'eventuale esecuzione delle attività di progetto.
- In ragione della peculiarità del rapporto di collaborazione attivato mediante co-progettazione, si

ritiene che, di norma, agli ETS è richiesta una compartecipazione.

Le risorse pubbliche messe a disposizione dei partecipanti possono essere di vario tipo e, dunque, trattarsi di:

- a) risorse economiche, proprie o di altro ente o soggetto;
- b) beni mobili e/o immobili;
- c) risorse umane, proprie dell'ente precedente o di cui esso si avvale a vario titolo (ad esempio per attività di stage o tirocinio o volontariato o altro ancora);

L'attività prestata da volontari potrà essere valorizzata attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015.

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione, che si attiva con gli ETS, 20 sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.

Nel caso in cui il Distretto conferisca l'utilizzo, anche parziale, di un proprio bene immobile sarà oggetto di apposita relazione amministrativa ed estimativa.

I progetti finali sono approvati dal Dirigente competente in conformità agli atti di indirizzo.

Art. 9 LA CO-PROGETTAZIONE: LA CONVENZIONE

In ragione delle finalità del presente regolamento, costituisce buona pratica l'utilizzo della convenzione, contenente i seguenti elementi minimi:

- a) la durata del partenariato;
- b) gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall'ente precedente e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
- d) le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- e) modalità di coordinamento delle attività;
- f) le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
- g) la disciplina in ordine alla VIS (valutazione di impatto sociale), per come risultante dagli atti della procedura;
- h) i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- i) i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione;
- j) la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente.

La convenzione può essere considerata anche ai fini della valutazione delle proposte progettuali, riconoscendo la possibilità agli ETS di proporre miglioramenti allo schema di convenzione.

Per la attivazione della co-progettazione bisogna tener conto delle seguenti due indicazioni:

- a) da un lato, l'attivazione della co-progettazione dovrebbe essere la conseguenza dell'attivazione della co-programmazione, quale esito "naturale";
- b) dall'altro, tale istituto è riferito a "specifici progetti di servizio o di intervento".

La co-progettazione quale metodologia di attività collaborativa, oltre che procedimento amministrativo orientato all'attivazione del partenariato, dovrebbe avere natura "circolare", ovvero dovrebbe essere riattivata – nei termini e con le modalità disciplinati da ogni singolo avviso, anche in relazione alla peculiarità dell'oggetto del procedimento – allorquando si manifesti la necessità o, anche, l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con la co-progettazione.

La riattivazione della co-progettazione oppure la modifica della convenzione, in ogni caso presuppongono il rispetto dei principi di trasparenza (ovverosia la relativa possibilità dovrà essere prevista a monte nell'avviso) e di parità di trattamento tra gli ETS partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica.

Art. 10 LA CO-PROGETTAZIONE: MISURE DI TRASPARENZA E PUBBLICITA'

Il procedimento di co-progettazione (art. 55, comma 3 CTS) si sviluppa nelle fasi riportate dall'art. 7 analizzate nei seguenti punti e di seguito indicate al fine di ricavare i corrispondenti obblighi di trasparenza e di pubblicità:

- a) indizione della procedura mediante determina assunta dal competente soggetto della P.A. "precedente", con la quale sono approvate le bozze degli atti della procedura e viene nominato il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e ss.mm.;
- b) pubblicazione degli atti della procedura (di norma, avviso, eventuale modello di domanda di partecipazione e relative autodichiarazioni degli ETS, eventuale documento progettuale di massima o documento di riferimento elaborato dalla stessa P.A., schema della convenzione);
- c) atto di nomina del seggio/della commissione – dopo la scadenza del termine stabilito nell'avviso per la ricezione delle domande di partecipazione da parte degli ETS – per i lavori di verifica delle domande medesime e della commissione per la successiva valutazione delle proposte progettuali;
- d) verbali delle operazioni di verifica delle domande di partecipazione;
- e) elenco degli ETS ammessi e di quelli non ammessi al tavolo di co-progettazione;
- f) valutazione delle proposte progettuali, finalizzate alla creazione del partenariato pubblico-privato, come da relativi verbali della commissione;
- g) conclusione del procedimento con apposito provvedimento di selezione degli ETS abilitati a co-progettare con la P.A. o, in alternativa, di accordo unanime degli ETS con l'amministrazione precedente, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990;
- h) svolgimento dei tavoli di co-progettazione, come da relativi verbali; i) sottoscrizione della convenzione fra l'ETS e la P.A.

Nel caso l'attivazione del procedimento di co-progettazione sia la conseguenza dell'iniziativa di parte privata (ETS), oltre agli atti ed ai provvedimenti sopra indicati, devono essere pubblicati gli ulteriori seguenti documenti:

- a) domanda presentata dall'ETS, singolo o associato, e relativi allegati;
 - b) verbale di valutazione della proposta presentata dall'ETS, singolo o associato.
- Gli atti ed i provvedimenti sopra richiamati, in applicazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013:
- a) devono essere pubblicati ai sensi degli articoli 23 e 26 (consistendo nel riconoscimento di contributi e sovvenzioni) e nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 69/2009;
 - b) la pubblicazione deve avvenire "tempestivamente", ai sensi dell'art. 8;
 - c) la pubblicazione e, correlativamente, la libera accessibilità, ai sensi dell'art. 5, opera fatte salve documentate ragioni di esclusione e limitazioni indicate dall'art. 5-bis., avendo a particolare riferimento i destinatari del procedimento;
 - d) laddove, nell'ambito del procedimento, si faccia riferimento a beni immobili di proprietà della P.A. "precedente", l'obbligo di pubblicazione trova fonte anche nell'art. 30 del d. lgs. n. 33/2013.

PARTE QUARTA – L'ACCREDITAMENTO

Art. 11 L'ACCREDITAMENTO: FINALITA' E AMBITO

L'istituto dell'accREDITAMENTO è una declinazione della co-progettazione disciplinato dal quarto comma dell'art. 55 CTS, di seguito riportato: "4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accREDITAMENTO nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione precedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner".

L'utilizzo dell'accREDITAMENTO è, dunque, modalità ordinaria per l'attivazione di rapporti di

collaborazione con ETS riguardo ad una o più attività di interesse generale.

Art. 12 L'ACCREDITAMENTO: LE FASI

L'accREDITAMENTO è un procedimento amministrativo articolato nelle seguenti fasi:

- a) avvio del procedimento con atto del dirigente della PA, anche su iniziativa degli ETS e a seguito dell'attività di co-programmazione;
- b) pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
- c) istituzione dell'Elenco/Albo degli ETS accreditati; d) svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
- e) conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
- f) sottoscrizione del patto di accreditamento/convenzione.

Art. 13 L'ACCREDITAMENTO: AVVISO E CONVENZIONE

In ragione delle finalità del presente regolamento, costituisce buona pratica pubblicare un avviso, in aggiunta alle disposizioni di cui all'art. 15 comma 1 contenente i seguenti elementi minimi:

- a) requisiti richiesti agli ETS, specificatamente inerenti alla procedura di accreditamento;
- b) eventuale durata del rapporto di accreditamento e/o della convenzione/patto di accreditamento;
- c) condizioni economiche per l'attivazione del rapporto di accreditamento eventualmente tenendo conto della compartecipazione da parte del destinatario dell'attività/servizio;
- d) regolamentazione delle modalità di scelta degli ETS accreditati per l'attivazione del partenariato;
- e) sistema di controllo, vigilanza e monitoraggio, nonché relativo regime sanzionatorio;
- f) regolamentazione delle ipotesi di recesso, di risoluzione e di continuità delle attività e dei servizi.

In ragione delle finalità del presente regolamento, costituisce buona pratica l'utilizzo della convenzione, contenente gli elementi minimi previsti dall'art. 14 comma 1. 3.

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica dell'accREDITAMENTO e del rapporto di collaborazione, che si attiva con gli ETS, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990

Il Distretto dopo la selezione degli ETS da accreditare, istituisce un "Elenco dei soggetti accreditati" da cui attingere. Tale Elenco rimane "aperto", in modo da garantire agli ETS, che decidano di iscriversi ad esso anche successivamente all'avviso, avendone i requisiti, di poter avere le medesime opportunità degli altri ETS accreditati. 2. Di norma e laddove possibile, l'individuazione degli ETS iscritti nell'Elenco, chiamati a svolgere l'attività/servizio, dovrebbe essere riservata al beneficiario finale dell'attività dell'ETS o, si pensi al settore dei minori e degli anziani, ai prossimi congiunti o a chi ne ha la rappresentanza e tutela. 3. Gli ETS accreditati, prima di dare avvio alle proprie attività, coprogettano gli interventi o i servizi oggetto di accreditamento.

Art. 14 L'ACCREDITAMENTO: MISURE DI TRASPARENZA E PUBBLICITA'

Il procedimento di accREDITAMENTO (art. 55, comma 4 CTS) si sviluppa nelle fasi seguito indicate al fine dei corrispondenti obblighi di trasparenza e di pubblicità:

- a) indicazione della procedura mediante determina assunta dal competente soggetto della P.A. "precedente", con la quale sono approvate le bozze degli atti della procedura e viene nominato il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990;
- b) pubblicazione degli atti della procedura (di norma, avviso, eventuale modello di domanda di partecipazione e relative autodichiarazioni degli ETS, eventuale documento progettuale di massima o documento di riferimento elaborato dalla stessa P.A., schema del "patto di accreditamento", nonché della carta di servizio);
- c) atto di nomina della commissione – dopo la scadenza del termine stabilito nell'avviso per la

ricezione delle domande di partecipazione da parte degli ETS – per i lavori di verifica delle domande medesime;

d) verbali delle operazioni di verifica delle domande di partecipazione;

e) elenco degli ETS ammessi e di quelli non ammessi;

f) conclusione del procedimento con apposito provvedimento di accreditamento degli ETS accreditati (e relativo Elenco);

g) sottoscrizione del “patto di accreditamento”;

h) provvedimenti sanzionatori (di sospensione o decadenza dell’accreditamento), assunti dalla competente P.A. nell’esercizio del potere/dovere di controllo e di verifica sull’attività dell’ETS accreditato.

Gli atti ed i provvedimenti sopra richiamati, in applicazione di quanto previsto dal d. lgs. n. 33/2013: a) devono essere pubblicati ai sensi degli articoli 23 e 26 (consistendo nel riconoscimento di contributi e sovvenzioni) e nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 69/2009;

b) la pubblicazione deve avvenire “tempestivamente”, ai sensi dell’art. 8;

c) la pubblicazione e, correlativamente, la libera accessibilità, ai sensi dell’art. 5, opera fatte salve documentate ragioni di esclusione e limitazioni indicate dall’art. 5-bis, avendo a particolare riferimento i destinatari del procedimento;

d) laddove, nell’ambito del procedimento, si faccia riferimento a beni immobili di proprietà della P.A. “precedente”, l’obbligo di pubblicazione trova fonte anche nell’art. 30 del d. lgs. n. 33/2013.

PARTE QUINTA– IL CONVENZIONAMENTO ART. 56

Art. 15 – LA CONVENZIONE PER ATTIVITÀ O SERVIZI SOCIALI: FINALITÀ E AMBITO

Ai sensi dell’art. 56 CTS, le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi (quindi, non degli associati) di attività o servizi sociali di interesse generale, a condizione che tali convenzioni si rivelino – secondo la formulazione del legislatore – *più favorevoli rispetto al ricorso al mercato*.

L’art. 56 del CTS pone in capo alle pubbliche amministrazioni l’obbligo di verificare che il ricorso alle “Convenzioni per attività o servizi sociali” *risulti più favorevole rispetto al ricorso al mercato* al fine di enucleare *il giusto punto di equilibrio fra la tutela della concorrenza [quale] principio eurounitario cui deve uniformarsi sia l’attività legislativa sia quella amministrativa di ciascuno Stato nazionale ed il favor espresso dal principio di sussidiarietà orizzontale* (Consiglio di Stato parere n. 1405/2017).

Tale prescrizione è da ritenere che non si tratti come una mera valutazione economica di riduzione dei costi gravanti sulle PP.AA. bensì come la verifica dell’effettiva capacità delle “Convenzioni” di conseguire quegli obiettivi di solidarietà, accessibilità e universalità che la giurisprudenza europea ha evidenziato come fondamento della disciplina.

Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il medesimo art. 56 del CTS prevede una limitazione oggettiva alle sole attività o servizi sociali di interesse generale. Ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge 328/2000 per “interventi e servizi sociali” si intendono tutte le attività, previste dall’articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Art. 16 – LA CONVENZIONE PER ATTIVITÀ O SERVIZI SOCIALI: FASI.

La “Convenzione per attività o servizi sociali” è un procedimento amministrativo articolato nelle seguenti fasi:

- a) indicazione del procedimento per la stipula di convenzione (avviso);
- b) pubblicazione sui siti informatici dell’avviso e dei relativi allegati;
- c) procedura comparativa per la scelta del soggetto (ODV o APS);
- d) conclusione della procedura comparativa e pubblicazione del provvedimento finale;
- e) sottoscrizione della convenzione e pubblicazione della convenzione.

Art. 17 – LA CONVENZIONE PER ATTIVITÀ O SERVIZI SOCIALI: AVVISO E CONVENZIONE.

L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative “riservate”.

In ragione delle finalità del presente Regolamento, costituisce buona pratica pubblicare un avviso contenente gli elementi minimi previsti dall’art. 15 comma 1 con la previsione ai sensi dell’art. 56 comma 3, del CTS del possesso dei requisiti di moralità professionale e la dimostrazione di una adeguata attitudine da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari».

La convenzione deve contenere i seguenti elementi minimi:

- a) le disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge;
- b) la durata del rapporto convenzionale;
- c) il contenuto e le modalità dell’intervento volontario, il numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
- d) le coperture assicurative di cui all’articolo 18 del CTS, che rientrano necessariamente fra le spese da ammettere a rimborso;
- e) i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso;
- f) le modalità di risoluzione del rapporto;
- g) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
- h) la verifica dei reciproci adempimenti;
- i) le modalità di rimborso delle spese.

Art. 18 – LA CONVENZIONE PER ATTIVITÀ O SERVIZI SOCIALI: RIMBORSI.

Le “Convenzioni per attività o servizi sociali” possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’art. 56, comma 4, del CTS precisa che deve osservarsi il principio dell’effettività delle spese, con l’esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione.

Le spese rimborsabili sono, di massima le seguenti:

- a) Spese per i volontari:
 - rimborso spese sostenute dai volontari impiegato nel servizio, sulla base del Regolamento interno dell’associazione, acquisito dall’Amministrazione in sede di valutazione dell’idoneità;

- spese per l’acquisto di divise e di presidi di protezione individuale,
 - spese per tutelare la dignità personale dei volontari con problematiche socio economiche;
 - spese per la formazione dei volontari e il loro aggiornamento relativamente alle specificità delle attività previste nella convenzione.
- b) Spese per la mobilità riferite ai mezzi di trasporto dell’associazione o in uso all’associazione:
- assicurazione e bollo;
 - spese per carburanti, lubrificanti e materiali sostenuti per il servizio;
 - pedaggi autostradali e spese di parcheggio, se indispensabili; -
 - manutenzione ordinaria meccanica ed elettronica;
 - pulizia esterna e interna degli automezzi destinati al servizio;
 - ammortamento finanziario di competenza, eventuale noleggio e leasing relativi al servizio.
- c) Spese per la logistica utilizzata per le attività convenzionate:
- canoni di locazione, spese condominiali, manutenzioni, spese generali;
 - utenze, energia, telefono, internet, acqua, tasse comunali;
 - interessi su mutui e ammortamento immobili.
- d) Spese operative:
- materiali, attrezzature, strumenti utilizzati per le attività convenzionate;
 - spese di cancelleria.
- e) Spese generali dell’associazione, da calcolarsi in quota parte proporzionale alle attività convenzionate:
- stipendi, oneri sociale e tasse relativamente al personale dipendente impegnato;
 - assicurazioni, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
 - spese per la sede.

Le “Convenzioni per attività o servizi sociali” possono limitare o estendere l’elenco delle spese ammissibili a rimborso di cui al precedente comma, in base alla natura delle attività convenzionate.

Art. 19 – LA CONVENZIONE PER ATTIVITÀ O SERVIZI SOCIALI: MISURE DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ.

Per il procedimento “Convenzione per attività o servizi sociali” sono previsti standard di trasparenza quali la pubblicazione sui propri siti informatici degli atti di indizione dei procedimenti e dei relativi provvedimenti finali, nonché la loro pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle rispettive sezioni web “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

PARTE SESTA – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 NORME FINALI

La validità del presente Regolamento decorre dall’esecutività della Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.

In merito agli obblighi e agli adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità si rimanda a quanto previsto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72/2021 “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del terzo settore negli articoli 55-57 del D. Lgs. N. 117/2017”.

In caso di dubbi interpretativi in merito al testo del Regolamento si fa riferimento allo Statuto e alla legislazione regionale e nazionale in materia.

Art. 21 – DISCIPLINA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Le disposizioni previste per i conflitti di interesse da parte del responsabile del procedimento si applicano a tutti i soggetti che partecipano ai procedimenti di co-programmazione, co-progettazione,

accreditamento e di affidamento di “convenzioni per attività o servizi sociali” in favore di ETS.
La violazione di tali disposizioni comporta la revoca degli affidamenti in essere.

Art. 22 - DISCIPLINA APPLICABILE E NORMA DI RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni statali e regionali, relative alle attività di interesse generale nonché le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.